

Parere negativo di valutazione di incidenza ambientale per l'installazione pala minieolica

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 29 agosto 2016, n. 1675 - Salamone, pres.; Tuccillo, est. - Camodeca (avv.ti A. e O. Morcavallo) c. Regione Calabria (avv. Ventrici).

Ambiente - Installazione pala minieolica - Parere negativo di valutazione di incidenza ambientale.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso Camodeca Pietro chiedeva di annullare il parere negativo di valutazione di incidenza ambientale in merito alla variante al d.d.g. del 15.10.2012 relativo all'installazione di pala minieolica con passaggio da 20 a 200 Kw nel Comune di Castroregio e degli altri atti connessi e consequenziali, con condanna al risarcimento dei danni dell'amministrazione resistente. Riferiva: di aver inoltrato valutazione di incidenza ambientale relativa all'installazione di una pala minieolica destinata all'autoconsumo di potenza pari a 20 kw; che, in seguito alla accertata necessità di maggiore fabbisogno energetico, trasmetteva richiesta di valutazione di incidenza relativa alla manutenzione straordinaria dell'impianto con potenziamento dell'aerogeneratore da 20 a 200 kw; che, in seguito alle integrazioni istruttorie, la domanda veniva rigettata in quanto in contrasto con l'art. 5, comma , lett. L, d.m. 17.10.2007.

Impugnava il provvedimento per violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, let. l, d.m. 17.10.2007, violazione o falsa applicazione dell'art. 6 della direttiva europea 92/43 e dell'art. 5 d.p.r. 357/97. Riferiva: che la pubblica amministrazione aveva erroneamente interpretato la disposizione, la quale non vietava in modo assoluto tutti gli interventi di autoproduzione di potenza superiore a kw 20; che la pubblica amministrazione doveva valutare l'effettiva incidenza dell'opera; che tale interpretazione contrastava con la disciplina di tutela diretta per le ZPS.

Impugnava il provvedimento per violazione o falsa applicazione dell'art. 13 della direttiva n. 28 del 2009 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2011, violazione del principio comunitario di proporzionalità. Riferiva: che l'interpretazione della disposizione come comportante un divieto generalizzato si poneva in contrasto con la normativa euorunitaria in tema di impianti eolici; che l'amministrazione aveva omesso di considerare la tipologia di intervento e l'assenza di impatto ambientale.

Impugnava il provvedimento: per eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e per difetto di istruttoria, violazione o falsa applicazione del regolamento regionale n. 749 del 2009; per violazione o falsa applicazione dell'art. 5 del d.m. 17.10.2007 in combinato disposto con l'art. 13 della direttiva 2009/28/Ce; per violazione del regolamento regionale n. 749/2009, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 come precisato in ricorso. Chiedeva la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni.

Si costituiva la Regione Calabria chiedendo di rigettare il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

In base all'art. 5 comma 1 let. l del d.m. 17.10.2007, avente ad oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS", "Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti...: l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonchè gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw".

La citata disposizione introduce, anzitutto, un divieto per la realizzazione di nuovi impianti eolici, mentre consente, derogando al suddetto divieto, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS. A prescindere dall'impatto sono poi consentiti gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 Kw. Ne discende che dall'esame della citata disposizione non emerge una doverosità del divieto né della emissione di un atto ad effetti incrementativi, essendo l'atto subordinato alla valutazione dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione.

Nel caso di specie, l'atto impugnato non appare acriticamente motivato con riferimento al richiamo alla citata disposizione né risulta far derivare un automatico divieto dal superamento della soglia di 20 kw. Sembra al contrario fare specifico riferimento, in seguito all'esame della documentazione variamente depositata da parte ricorrente, tra cui la valutazione di incidenza, all'impatto dell'opera sul sito. In particolare, nella valutazione di incidenza ambientale del 28.9.2005,

espressamente richiamata nel decreto n. 51 del 2016, si evidenzia che il progetto riguarda lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un aerogeneratore di una pala minieolica con potenza di 200 kw e dei relativi impianti di connessione, in zone rientranti fra quelli facenti della “Rete Natura 2000” (Zona ZPS Alto Jonio Cosentino). Nel medesimo provvedimento si evidenzia ancora che il sito interessato dal progetto si caratterizza per un’elevata biodiversità di elementi termo mediterranei, con un indice alto e medio di vulnerabilità e con la popolazione faunistica descritta nel medesimo atto. Nella successiva seduta del 16.12.2015 viene evidenziato che l’aumento della potenza da 20 a 200 kw fa venire meno la presunzione di non incidenza sulle aree protette anche perché si tratta di aumento significativo della capacità produttiva. Nell’atto, si sottolinea ancora, che la modifica delle dimensioni e della capacità produttiva, passando da una macchina di piccola taglia ad una di media taglia (altezza da 10/20 metri a 25/50 metri; diametro motore da 2/20 metri a 25/50 metri), rientra tra quei fattori pregiudizievoli peculiari che hanno spinto alla previsione di un divieto per le zone in questione.

Dall’esame del provvedimento non emerge che la pubblica amministrazione abbia agito in contrasto con la citata disposizione, ma abbia valutato in concreto l’incidenza dell’opera sul sito, motivando il diniego sia con riferimento all’opera da svolgere che con riferimento alle esigenze di tutela del sito. La discrezionalità tecnica sulla incidenza della modifica sul sito non appare pertanto affetto da illogicità o irragionevolezza tale da poterne minare le conclusioni ovvero da poterne determinare l’illegittimità, tanto più che il settore appare caratterizzato, quantomeno sotto un profilo ermeneutico, dal principio di precauzione.

Ne discende che, nel caso di specie, non appaiono violati i principi comunitari di non discriminazione e proporzionalità, avendo la pubblica amministrazione ritenuto il rilevante impatto ambientale dell’opera.

Tale conclusione appare, pertanto, idonea a determinare il rigetto del ricorso con riferimento ai vari motivi di impugnazione articolati da parte ricorrente. Le integrazioni documentali o il rispetto dei termini procedurali non assumono una diretta incidenza sull’esito del procedimento alla luce della valutazione svolta dall’ente competente. Rimane ferma la possibilità per il ricorrente di presentare altro progetto conforme alle esigenze del sito anche mediante il rispetto di eventuali prescrizioni o indicazioni della pubblica amministrazione con particolare riferimento ai profili di impatto ambientale (dimensioni dell’opera, rumorosità o altro).

In mancanza della spettanza del bene della vita e, quindi, della prova del danno non può ugualmente trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente.

3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della sussistenza di diversi orientamenti sulle questioni giuridiche ad esso sottese devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

(Omissis)